

Legge regionale 08 giugno 1993 , n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 104

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Venzone, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la progettazione esecutiva delle opere di ricostruzione degli edifici compresi nel centro storico, limitatamente agli importi che risultino eccedenti rispetto alle somme rimborsate al Comune dalla Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici e culturali per il Friuli-Venezia Giulia.
2. Sono ammesse a rimborso oltre alle spese per gli onorari e compensi di progettazione, anche quelle relative agli interessi corrisposti ai professionisti per ritardati pagamenti.
3. La domanda per ottenere il rimborso delle spese anzidette va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'erogazione dei fondi necessari al Comune di Venzone viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.